

## **VECCHIO ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO DM 16 FEBBRAIO 1982**

Testo del [DM 16/2/1982](#) coordinato con vari chiarimenti e commenti a cura dell'autore. <sup>(1)</sup>

Il vecchio elenco delle attività soggette a controllo di cui al DM 16/2/1982 è stato abrogato e sostituito dall'elenco di cui all'[allegato I](#) al [dPR 1° agosto 2011, n. 151](#) a decorrere dal 7/10/2011. Tuttavia, sono ancora presenti nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi richiami alle attività elencate nel DM 16/2/1982, per le quali si può continuare ad operare il rinvio alle declaratorie delle attività del vecchio elenco.

Infatti, in merito ai richiami alle vecchie attività elencate nel DM 16/2/1982, presenti nelle regole tecniche di prevenzione incendi, sono stati forniti chiarimenti con nota DCPREV prot. n. 6959 del 21-05-2013.

In particolare, il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel DM 16/2/1982, presente nelle vigenti regole tecniche, si ritiene sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, nell'applicare le specifiche regole tecniche si dovrà continuare ad operare il **rinvio alle declaratorie delle attività del DM 16/2/1982**, anche se abrogato. **Per i casi di richiamo generico** alle attività soggette ai sensi del D.M. 16/2/1982, si ritiene necessario **verificare, caso per caso**, se è possibile applicare tale principio

### **Si riportano alcuni chiarimenti inerenti alle vecchie attività del DM 16/2/1982:**

- Qualora la richiesta interessi più attività singolarmente elencate nell'allegato al DM 16 febbraio 1982, la durata del servizio è pari a quella complessivamente risultante dalla durata prevista per ogni singola attività.

Un'attività generale comprendente più attività singolarmente soggette, anche se individuate dal medesimo punto dell'elenco allegato al DM 16 febbraio 1982, devono essere considerate separatamente ai fini determinazione del versamento.

Esempi:

**Ogni locale caldaia** (att. 91), **ogni serbatoio** o gruppo di serbatoi **di G.P.L.** individuabili come depositi distinti (att. 4B), **ogni vano ascensore** o montacarichi (att. 95), ecc. **costituiscono attività distinte e per ognuna di esse deve essere effettuato il relativo versamento.**

- Per **complessi edilizi ad uso civile** includenti più attività distintamente indicate nel nuovo decreto possono, in via generale, considerarsi due casi:
  - a) **complesso edilizio ad unica gestione** nel quale coesistono più attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e che sono a servizio esclusivo del complesso edilizio stesso (ad esempio ospedali includenti impianti di produzione di calore, depositi, lavanderie, ecc.; alberghi includenti autorimesse, sale di riunione, centrali termiche, locali di spettacolo e trattenimento includenti centrali termiche, di condizionamento, ecc.). In tale caso, anche a norma dell'art. 2 della legge 966/1965, dovrà essere rilasciato un **unico Certificato di prevenzione incendi** relativo a tutto il complesso, con la scadenza prevista nel decreto, e che dovrà contenere le indicazioni relative alle singole attività in analogia a quanto già indicato per gli stabilimenti ed impianti industriali;
  - b) **complesso edilizio polifunzionale a gestione non unica** nel quale coesistono più attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e che non sono a servizio del complesso edilizio stesso (ad esempio attività commerciali, locali di trattenimento o spettacolo, scuole, ecc.). In tale caso dovrà essere rilasciato **a ciascuna gestione dell'attività un Certificato di prevenzione incendi** con le relative scadenze previste nel decreto (Circolare n. 25/MI.SA. del 2/6/1982).
- Per i **complessi edilizi** ad uso civile a gestione unica comprendenti più attività, in cui l'attività principale è individuata tra quelle contemplate ai punti **83, 84, 85, 86 e 87** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 deve procedersi al rilascio di un **unico certificato di prevenzione incendi con scadenza triennale** (Nota prot. n. P725/4122 sott. 67 del 4 giugno 2001).  
Si forniscono due esempi utili a chiarire:  
Att. 43 e 91 → scadenza CPI **6 anni**  
Att. 83 e 91 → scadenza CPI **3 anni**

---

<sup>1</sup> Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle [Gazzette Ufficiali della R.I.](#) Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a [mauro.malizia@vigilfuoco.it](mailto:mauro.malizia@vigilfuoco.it).

- **Il titolare dell'attività** che normalmente coincide con il titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista dalle specifiche normative per l'esercizio dell'attività medesima, **è il soggetto tenuto a richiedere** al comando provinciale dei Vigili del Fuoco **il certificato di prevenzione incendi**, nelle forme stabilite dai citati provvedimenti.  
Nei casi in cui il titolare dell'attività non coincide con il gestore della stessa, in quanto trattasi di soggetti diversi, con rapporti regolati da contratti, alcuni obblighi gestionali di cui all'articolo 5 del DPR n. 37 del 1998 possono essere affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore: in tale circostanza il titolare dell'attività dovrà specificare nelle dichiarazioni di cui agli allegati III e IV al D.M. 4/5/98, quali obblighi, tra quelle previsti dall'articolo 5 del DPR n. 37 del 1998, ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita dichiarazione di quest'ultimo attestante l'assunzione delle connesse responsabilità e l'attuazione dei relativi obblighi (Nota prot. n. P1113/4101 sott. 72/E del 31 luglio 1998).
- Qualora le attività soggette a controllo dei vigili del fuoco siano **gestite da differenti titolari** (intesi come titolari dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio, dell'attività stessa) **ed esistano aspetti di interconnessione** dal punto di vista impiantistico o comunque della sicurezza antincendio, **il certificato di prevenzione incendi deve essere unico, eventualmente cointestato**. In tal caso dovrà essere chiaramente indicata l'eventuale ripartizione degli obblighi di cui all'art. 5 DPR 37/98 tra i diversi titolari (Nota prot. n. P33/4101 sott. 106/16 del 18 marzo 2004).
- Qualora due o più attività comunicanti tra loro tramite filtro a prova di fumo, singolarmente non soggette ai controlli di prevenzione incendi, abbiano un solo titolare, devono essere considerate come un'unica attività ai fini della eventuale assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.  
Nel caso invece in cui le attività, pur comunicando tra loro, appartengano a titolare diversi, dovranno osservare singolarmente le norme di sicurezza vigenti ivi comprese le eventuali specifiche disposizioni di prevenzione incendi (Nota prot. n. P401/4101 sott. 106/33 del 23 aprile 1998).
- Relativamente ai versamenti per i servizi di prevenzione incendi su conto corrente postale a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato si chiarisce che, **non è dovuta l'imposta di bollo di € 1,81** per i versamenti superiori a € 77,47 (Lire 150.000), effettuati a mezzo di conto corrente postale in quanto tali documenti sono esenti dall'imposta di bollo e tale esenzione prescinde dalla causale del pagamento (Chiarito con nota dell'Agenzia dell'Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso prot. n.954-33625/2009 del 13 maggio 2009).

## **DM 16 febbraio 1982**

### **Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.**

*(GU 9 aprile 1982, n. 98)*

#### **Articolo 1**

I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.

I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.

La scadenza dei Certificati di prevenzione incendi già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.

## Allegato 1

Elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi  
(art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966)

| Attività |   | Scad.<br>C.P.I.                                 |   |
|----------|---|---|---|
| 1        | Stabilimenti e impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h<br><i>(esclusi: impianti di produzione, di estrazione e coltivazione mineraria del gas metano, impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici, per gonfiaggio gomme e simili)</i>  | 3   |   |
| 2        | Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h<br><i>(esclusi: gruppi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di trasporto e distribuzione cittadina con pressione di esercizio ≤ 5 bar, impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici, per gonfiaggio gomme e simili)</i>  | 6   |   |
| 3        | Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:<br><i>(compresi: impianti di stoccaggio di bombolette spray pressurizzate con G.P.L.; esclusi: carri bombolai di emergenza per attività di carattere temporaneo)</i>   |   |   |
|          | a) compressi:   | per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc         | 6 |
|          |   | per capacità complessiva superiore a 2 mc       | 3 |
|          | b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):  | per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg     | 6 |
|          |   | per quantitativi complessivi superiori a 500 kg | 3 |
| 4        | Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:   |   |   |
|          | a) compressi:   | per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc         | 6 |
|          |   | per capacità complessiva superiore a 2 mc       | 3 |
|          | b) disciolti o liquefatti:  | per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc          | 6 |
|          |   | per capacità complessiva superiore a 2 mc       | 3 |
| 5        | Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:   |   |   |
|          | a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc  | 6   |   |
|          | b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc   | 6   |   |
| 6        | Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar  | u.t.  |   |
| 7        | Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione  | 6   |   |
| 8        | Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti<br><i>(per numero di addetti si intende il numero massimo di lavoratori che, nel medesimo turno di lavoro, operano nel reparto in cui si svolgono lavorazioni che sono pericolose ai fini dell'esplosione o dell'incendio)</i>  | 6   |   |
| 9        | Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili   | 6   |   |
| 10       | Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi   | 6   |   |
| 11       | Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas   | 6   |   |
| 12       | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m <sup>3</sup><br><i>(comprese: distillerie con produzione e/o detenzione di alcool con concentrazione superiore al 60% in volume)</i>  | 3   |   |
| 13       | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m <sup>3</sup>  | 3   |   |
| 14       | Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili   | 6   |   |
| 15       | Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili <i>(come modificato dal DM 27/3/1985)</i><br><i>(esclusi: contenitori distributori mobili utilizzati per il rifornimento di macchine in uso esclusivamente presso aziende agricole, cave e cantieri; compresi: contenitori distributori mobili utilizzati per il rifornimento di macchine non targate e non circolanti su strada in uso presso altre attività produttive; compresi: quelli definiti all'art. 82 del DM 31 luglio 1934).</i><br><i>(Classificazione depositi. uso industriale: destinati e inseriti nei cicli di produzione industriale; uso artigianale: destinati all'esercizio di attività artigianali; uso agricolo: destinati all'esercizio di aziende agricole; uso privato: necessari per riscaldamento ambienti, produzione acqua calda per edifici civili, cucine e lavaggio stoviglie, sterilizzazioni e disinfezioni mediche, lavaggio biancheria, distruzione rifiuti, forni da pane e forni di imprese artigiane trattanti materiali non combustibili non infiammabili)</i> |   |   |
|          | a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 m <sup>3</sup>   | 6   |   |
|          | b) per uso industriale, artigianale, agricolo o privato con capacità geometrica complessiva superiore a 25 m <sup>3</sup>   | 3   |   |
| 16       | Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:  |   |   |
|          | - per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 m <sup>3</sup>  | 6   |   |
|          | - per capacità geometrica complessiva superiore a 10 m <sup>3</sup>   | 3   |   |
| 17       | Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m <sup>3</sup>   | 6   |   |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 18 | Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio<br><i>(compresi: contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto di cui al DM 12/9/2003; impianti per la distribuzione di carburanti per natanti; esclusi: contenitori distributori mobili utilizzati per il rifornimento di macchine in uso esclusivamente presso aziende agricole, cave e cantieri; contenitori distributori mobili utilizzati per il rifornimento di macchine non targate e non circolanti su strada in uso presso altre attività produttive. - Vedi att. n. 15; Impianti di distribuzione di kerosene a servizio di elisuperfici)</i> | 6 |
| 19 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg   | 3 |
| 20 | Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:  |   |
|    | - con quantitativi da 500 a 1000 kg  | 6 |
|    | - con quantitativi superiori a 1000 kg   | 3 |
| 21 | Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti<br><i>(per numero di addetti si intende il numero massimo di lavoratori che, nel medesimo turno di lavoro, operano nel reparto in cui si svolgono lavorazioni che sono pericolose ai fini dell'esplosione o dell'incendio)</i>   | 6 |
| 22 | Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:  |   |
|    | - con capacità da 0,2 a 10 mc  | 6 |
|    | - con capacità superiore a 10 mc   | 3 |
| 23 | Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc   | 3 |
| 24 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici<br><i>(Modifica apportata con Circolare 28/6/1986, n. 17: Inclusione dei perossidi organici fra le sostanze esplosive)</i>   | 3 |
| 25 | Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive di cui ai D.M. 18 ottobre 1973 e D.M. 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni   | 6 |
| 26 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori<br><i>(compresi: perossidi organici - modifica apportata con Circolare del 28 giugno 1986, n. 17: Inclusione dei perossidi organici fra le sostanze esplosive)</i>  | 3 |
| 27 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici  | 3 |
| 28 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili  | 3 |
| 29 | Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno  | 3 |
| 30 | Fabbriche e depositi di fiammiferi<br><i>(sono soggetti i depositi commerciali di fiammiferi con quantitativo lordo di fiammiferi depositato superiore a 250 kg, come chiarito con Lett. circ. prot. n. P223/4142 sott. 1 del 1 febbraio 1997)</i>   | 6 |
| 31 | Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo  | 3 |
| 32 | Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo  | 3 |
| 33 | Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li  | 6 |
| 34 | Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio   | 3 |
| 35 | Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi  | 6 |
| 36 | Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato<br><i>(sono soggetti solamente gli impianti di essiccazione ubicati nello stesso locale destinato al deposito del prodotto essiccato) (Esclusi: depositi di granaglie, sfarinati, mangimi, ecc.)</i>   | 6 |
| 37 | Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè  | 6 |
| 38 | Zuccherifici e raffinerie dello zucchero   | 6 |
| 39 | Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li  | 6 |
| 40 | Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li  | 6 |
| 41 | Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 500 q.li   | 6 |
| 42 | Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti carto-tecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li   | 6 |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 43 | Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi > 50 q.li<br><i>(sono soggetti gli archivi con quantitativi superiori a 50 q.li solamente se gli stessi sono realizzati in apposito locale)</i>  | 6 |
| 44 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li  | 6 |
| 45 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg  | 3 |
| 46 | Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m, misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del DM 30/11/1983. <i>(così modificato dal DM 30/10/1986).<br/>(possono essere considerati depositi all'aperto anche quelli aventi protezioni orizzontali e verticali dagli agenti atmosferici realizzati con materiali di qualsiasi genere. Per prodotti affini si intendono i prodotti aventi caratteristiche tali da rendere possibili processi di combustione) (Esclusi: depositi di granaglie, sfarinati, mangimi, ecc.)</i> |   |
|    | - da 500 a 1000 q.li  | 6 |
|    | - superiore a 1000 q.li   | 3 |
| 47 | Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:  |   |
|    | - da 50 a 1000 q.li   | 6 |
|    | - oltre 1000 q.li   | 3 |
| 48 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:  |   |
|    | - da 50 a 1000 q.li.  | 6 |
|    | - oltre 1000 q.li.  | 3 |
| 49 | Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:  |   |
|    | - da 25 a 75 addetti  | 6 |
|    | - con oltre 75 addetti  | 3 |
| 50 | Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li   | 6 |
| 51 | Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive   | 6 |
| 52 | Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche   | 6 |
| 53 | Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali  | 6 |
| 54 | Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li   | 6 |
| 55 | Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li<br><i>(compresi: depositi all'aperto)</i>  | 6 |
| 56 | Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito   | 6 |
| 57 | Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li  | 3 |
| 58 | Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li<br><i>(compresi: depositi all'aperto)</i>   | 6 |
| 59 | Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili  | 3 |
| 60 | Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li<br><i>(sono da intendersi quelli aventi quantitativi in deposito superiori a 500 q.li)</i>  | 6 |
| 61 | Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati  | 6 |
| 62 | Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li  | 6 |
| 63 | Centrali termoelettriche  | 3 |
| 64 | Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW<br><i>(esclusi: i gruppi elettrogeni mobili o carrellati per attività di carattere temporaneo)</i>  | 6 |
| 65 | Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.   | 6 |
| 66 | Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli  | 3 |

|    |   |      |
|----|---|------|
| 67 | Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze  | 3    |
| 68 | Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli   | 6    |
| 69 | Cantieri navali con oltre 5 addetti   | 6    |
| 70 | Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre 5 addetti  | 6    |
| 71 | Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti   | 6    |
| 72 | Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti<br><i>(L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli in riparazione ricade sotto la responsabilità del titolare dell'attività)<br/>(Definizione di "autoveicolo" tratta dal DM 1/2/1986: veicolo o macchina muniti di motore a combustione interna)</i>   | 6    |
| 73 | Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti   | 3    |
| 74 | Cementifici   | 3    |
| 75 | Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185)<br><i>(escluse: attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico, autorizzate dal medico provinciale a norma dell'art. 96 del DPR 13.02.1964, n. 185; attività con impiego temporaneo di sorgenti radioattive, es. per alcuni giorni per saltuari lavori di controlli per conto terzi, anche all'aperto)</i>  | 6    |
| 76 | Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV DPR 13/2/64, n. 185)   | 6    |
| 77 | Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704)   | 6    |
| 78 | Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione   | 6    |
| 79 | Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)   | 6    |
| 80 | Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: impianti nucleari, reattori nucleari (eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto), impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; impianti per la separazione degli isotopi, impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti  | 6    |
| 81 | Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini   | 3    |
| 82 | Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti   | u.t. |
| 83 | Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti<br><i>(compresi: case da gioco, sale giochi, videogiochi, drive in, sale da fitness, palestre per l'esercizio di attività sportiva, di trattamenti fisici ai fini estetici e simili, circoli privati ove si svolgono trattenimenti danzanti; locali di spettacolo e intrattenimento in genere, a prescindere dal carattere "pubblico" o "privato" attribuito; teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive (di cui al p.to 51), laddove sia prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100 unità; esclusi: ristoranti, bar, sale consiliari, chiese ed edifici destinati al culto, scuole di danza)</i>  | 6    |
| 84 | Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto<br><i>(compresi: seminari, studentati, villaggi albergo, affittacamere, villaggi turistici, alloggi agroturistici, case per ferie, ostelli per la gioventù quando nel loro ambito esistono unità immobiliari &gt; 25 posti letto ciascuna; esclusi: rifugi alpini, comunità religiose, caserme, case di reclusione, istituti di prevenzione e pena, case albergo e residence quando non è prevista apposita licenza di pubblica sicurezza, condomini composti da piccoli appartamenti senza servizi e impianti comuni, case e appartamenti per vacanze, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agroturistici, case per ferie, ostelli per la gioventù quando nel loro ambito non esistono unità immobiliari &gt; 25 posti letto ciascuna). (Nel numero di posti letto sono computati solo quelli a disposizione degli ospiti con esclusione del personale addetto).</i> | 6    |
| 85 | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti<br><i>(esclusi: asili nido; comprese: università, seminari)</i>   | 6    |
| 86 | Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto<br><i>(comprese: case di riposo)</i>   | 6    |
| 87 | Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi<br><i>(compresi: musei, gallerie, negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, librerie, ferramenta, autosaloni, manifestazioni fieristiche anche se a carattere temporaneo ed allestite in tendostrutture, serre florovivaistiche)</i>  | 6    |
| 88 | Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq<br><i>(compresi: ricoveri di autoveicoli, a condizione che gli automezzi siano privi di carburante e che l'alimentazione elettrica sia disconnessa; comprese: depositi di granaglie, sfarinati, mangimi, ecc.)</i>  | 6    |

|    |  |      |
|----|--|------|
| 89 | Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti<br>( <b>compresi</b> : edifici di tipo civile e comunque uffici ove sono occupati contemporaneamente in un unico edificio oltre 500 addetti; <b>esclusi</b> : uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali e/o artigianali. Il <b>parametro</b> adottato per determinare l' <b>assoggettabilità</b> degli uffici è il numero di <b>addetti</b> , diverso da quello a cui riferire l'applicazione del DM 22/2/2006, cioè il <b>numero</b> complessivo di <b>persone presenti</b> . Permane l'obbligo della richiesta di certificati di prevenzione incendi separati per le varie attività soggette a controllo e inserite nei complessi edilizi come ad es. centrali termiche, gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.)  | u.t. |
| 90 | Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664<br>( <b>compresi</b> : edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività del DM 16/2/1982, quali musei, esposizioni, alberghi, ospedali, scuole, teatri, cinema; edifici pregevoli per arte e storia destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti sottoposti a tutela, ai sensi del D.lgs 22/1/2004, n. 42, indipendentemente dalla loro superficie lorda e del quantitativo di beni culturali mobili in essi presenti; <b>esclusi</b> : edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività elencate nel D.M. 16/2/1982. Permane l'obbligo della richiesta di rilascio di certificati di prevenzione incendi separati per le varie attività soggette ai controlli ed inserite nei complessi edilizi, come ad esempio centrali termiche, gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.) | u.t. |
| 91 | Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h (116 kW)<br>( <b>compresi</b> : forni da pane; <b>esclusi</b> : impianti inseriti in cicli di produzione industriale; caldaie locomobili per attività di carattere temporaneo, impianti di potenzialità ≤ 100.000 Kcal/h qualunque sia la capacità del relativo serbatoio)   | 6    |
| 92 | Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili<br>( <b>compresi</b> : le rimesse, anche per una sola unità, per natanti dotati di motore a combustione interna e serbatoio fisso per il carburante; <b>esclusi</b> : autorimesse a box, quando ciascun box ha accesso da spazio a cielo libero, autosaloni. Quattro motocicli sono equivalenti a un'autovettura)   | 6    |
| 93 | Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti  | 6    |
| 94 | Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri<br>( <b>escluse</b> : Residenze turistico alberghiere anche se di altezza in gronda superiore a 24 metri).<br>(Ai fini esclusivamente dell'assoggettabilità al p.to 94 si deve far riferimento all' <b>altezza in gronda</b> , definita come "altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco all'intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile", e <b>non all'altezza antincendi</b> che compare nella classificazione degli edifici nel DM 16/5/1987 n. 246; pertanto un edificio di civile abitazione anche di altezza antincendi ≤ 24 m può essere soggetto all'att. n. 94. Permane l'obbligo della richiesta di rilascio di certificati di prevenzione incendi separati per le varie attività soggette ai controlli e inserite nei complessi edilizi come ad es. centrali termiche, gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.)   | u.t. |
| 95 | Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497<br>( <b>compresi</b> : Vani di ascensori e montacarichi installati in edifici industriali <b>indipendentemente dall'altezza</b> , con esclusione di quelli ad esclusivo servizio di palazzine uffici di complessi industriali qualora le stesse siano isolate dallo stabilimento ovvero contigue, ma non comunicanti e separate dallo stabilimento con strutture REI. In quest'ultimo caso sono compresi se l'edificio ha altezza in gronda > 24 m e vano corsa > 20 m)<br>(NB: I vani ascensori anche se installati in edifici civili soggetti all'att. 94, con altezza in gronda maggiore di 24 metri, possono non essere soggetti se hanno vano corsa inferiore a 20 m)  | u.t. |
| 96 | Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886<br>( <b>compresi</b> : impianti off-shore; <b>escluse</b> : attività in terraferma ed anche eventuali impianti e/o depositi a servizio degli insediamenti stessi)   | u.t. |
| 97 | Oleodotti con diametro superiore a 100 mm  | u.t. |

Attività non comprese nell'elenco allegato al DM 16 febbraio 1982:

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | Attività a rischio di incidente rilevante:<br>(In aggiunta alle attività elencate nel D.M. 16/2/1982)  |   |
| -- | Attività soggette a "Notifica" (art. 6 del D.lgs 17/8/1999, n. 334 e s.m.i.)                           | - |
|    | Attività soggette a "Notifica" e "Rapporto di Sicurezza" (art. 8 del D.lgs 17/8/1999, n. 334 e s.m.i.) | 5 |